

Sentenza n. 2210/2020 pubbl. il 27/03/2020
RG n.

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati

Dott. Angelo Mambriani	Presidente
Dott. Amina Simonetti	Giudice relatore
Dott. Daniela Marconi	Giudice

ha pronunciato alla camera di consiglio del 5 marzo 2020 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1295 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:

FERNANDO CISLAGHI (C.F. CSLFNN76M05F205M), con il patrocinio dell'avv. ELISABETTA MONTAGNA e dell'avv. GIOACCHINO DE LUCA, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. MONTAGNA ELISABETTA

ATTORE

contro

CALCEMENTI S.P.A. (C.F. 06069220967), **SPABERG S.P.A.** (C.F. 02924030964), con il patrocinio dell'avv. MAURO ARDITO, dell'avv. PIERANDREA S. DI LECCE e dell'avv. IACOPO ARDITO, di Milano, elettivamente domiciliati in VIA PROCACCINI, 29 20124 MILANO presso il difensore avv. MAURO ARDITO

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI CISLAGHI FERNANDO

"Voglia l'Il.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:

In via preliminare e pregiudiziale:

respingere l'eccezione di dichiarazione di improcedibilità e/o nullità e/o inammissibilità e/o invalidità formulata da parte avversa, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra indicati;

pagina 1 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d86be10801bacbe35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1dc643dd8ce17e61d6c1f629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b46d45bc40693f5bd2bada7bc



Sentenza n. 2210/2020 pubbl. il 27/03/2020
RG n.

respingere la richiesta di riunione del procedimento n. RG N.16883/2016 avanti il Tribunale di Milano sezione specializzata con l'odierno giudizio per le motivazioni espone in narrativa, e per l'effetto di non tenere in considerazione anche sotto un profilo valutativo i temi trattati fino a pg 15 della comparsa di costituzione in quanto non aderenti né al petitum né alla causa petendi dell'odierno giudizio e con conseguenziale espunzione dal fascicolo dei documenti prodotti da parte avversa dal n. dal doc. 5 al 31 quinquens;

In via principale di merito:

Accertare e dichiarare l'inadempimento dell'obbligazione nascente dalla deliberazione assembleare 22.01.2013 da parte della Calcementi S.p.A. e la sussistenza del correlato diritto di Cislaghi Fernando a percepire il premio annuale pari al 5% dell'utile di riferimento per tutte le ragioni indicate in narrativa e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la società Calcementi S.p.A. alla corresponsione di euro 8.269,82, oltre alla somma di euro 714,00 a titolo di TFM, quale differenza tra quanto già corrisposto a tale imputazione e la maggior somma dovuta, ovvero per entrambi gli importi in quell'altra misura da determinarsi in corso di causa anche mediante espletamento CTU contabile, ovvero anche in via equitativa.

Accertare e dichiarare l'inadempimento dell'obbligazione nascente dalla deliberazione assembleare 22.01.2013 da parte della Spaberg S.p.A. e la sussistenza del correlato diritto di Cislaghi Fernando a percepire il premio annuale pari al 5% dell'utile di riferimento per tutte le ragioni indicate in narrativa e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la società Spaberg S.p.A. alla corresponsione di euro 13.998,66, ovvero in quell'altra misura da determinarsi in corso di causa anche mediante espletamento CTU contabile, ovvero anche in via equitativa.;

Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre alle spese generali pari al 15%, IVA e CPA, con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari. Si chiede, altresì, la liquidazione della somma di euro 2.000,00, oltre al 15% di spese generali, iva e cpa, per l'attività stragiudiziale (valore 40.978,48) svolta e quantificata in base al DM 55/2014.

In via istruttoria:

Sin da subito si chiede:

- *Ordinare ex art. 2010 c.p.c. l'esibizione dei documenti contabili delle società convenute relativamente alle annualità 2013, 2014 e 2015 dai quali si evinco i crediti commerciali scaduti da 8 mesi anche se non accantonati a perdita.*
- *Ordinare ex art. 210 cpc, l'esibizione delle multe relative alle due vetture di cui sopra da giugno 2014 a settembre 2015, per verificare, in punto di comunicazione alla autorità accertatrice, quale nominativo sia stato comunicato da Calcementi rispetto a chi fosse alla guida della vettura al momento della infrazione per la decurtazione dei punti.*
- *Ordinare l'esibizione ex art. 210 cpc della comunicazione della liquidazione del sinistro da parte della Unipol Sai relativa al sinistro del settembre 2015*
- *Ordinare l'esibizione ex art. 210 cpc della comunicazione della liquidazione del sinistro relativo al mese di aprile 2015 da parte della assicurazione che aveva in carico la gestione del sinistro visto che non è stata specificata.*
- *Ordinare ex art. 210 cpc l'esibizione del cedolino ove parte avversa ha esplicitato il premio attraverso la consegna dei mobili Boreas xl della società Artelia per un costo di euro 1.399,00; mobile Larentia- polyrattan della società Artelia per un costo di euro 1.099,00 nonché cassette della Garden Italia srl per un costo di euro 1.093,75.*

pagina 2 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d66be10601bae3e35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a6c43d8ce17e61d6ef1f629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b45da5bc40693f5bd2bada7bc



Sentenza n. 2210/2020 pubbl. il 27/03/2020
RG n.

Disporri, ove ritenuta necessaria dall' Ill.mo Tribunale adito, Consulenza Tecnica d'Ufficio volta alla determinazione dei premi annuali pari al 5% spettanti all'odierno attore e previsti rispettivamente dal verbale di assemblea Calcementi S.p.A. del 22.01.2013 e dal verbale di assemblea Spaberg S.p.A. del 1 ottobre 2013, già in atti, per le annualità 2013 e 2014, calcolato su un utile di riferimento positivo – i crediti commerciali scaduti da 8 mesi anche se non accantonati.”

PRECISAZION DELLE CONCLUSIONI PER LE CONVENUTE CALCEMENTI S.P.A. e SPABERG S.P.A.

Voglia il Tribunale Ill.mo, in accoglimento del presente atto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese, così

GIUDICARE

- 1) In via preliminare, accertare e dichiarare la improcedibilità e/o nullità e/o inammissibilità e/o invalidità della domanda avversa proposta ben oltre il termine perentorio di tre mesi fissato dal Giudice di Busto Arsizio;*
- 2) In via ulteriormente preliminare, alla luce dell'evidente connessione che intercorre tra il presente giudizio e la causa di merito sempre pendente di fronte al Tribunale di Milano Sezione Specializzata in Materia di Impresa R.G. 16883/2016, disporre la riunione di dette vertenze;*
- 3) In via principale di merito respingere ogni domanda avversa di merito e istruttoria in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui alla presente difesa;*
- 4) Sempre in via principale di merito accertare e dichiarare che gli attuali convenuti nulla devono ad alcun titolo all'attore per i motivi tutti di cui alla presente difesa;*
- 5) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, procedere con la compensazione dei crediti e controcrediti vantati da CISLAGHI, come meglio esposto nella presente difesa anche alla luce della cessione di credito del 23/6/2016;*
- 6) In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle sole domande avverse, ridurre le stesse ad € 15.316,47 per tutti i motivi meglio esposti nella presente difesa;*
- 7) ammettere l'attuale comparsa a prova testimoniale contraria, diretta ed indiretta sui capitoli per testi che verranno eventualmente dedotti da parte avversa, nella denegata ipotesi di loro ammissione, senza inversione dell'onere della prova.*

pagina 3 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d66be10601ba3be35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a6e43d8ce17e61d6c1cf629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2bada7bc



Si indicano come testi:

GHIGLIONI Daniela c/o SPABERG, via Beethoven, 32, Legnano

BORNAGHI Laura c/o CALCEMENTI, via Beethoven, 32, Legnano

FABRIZI Lorenzo c/o Ismi s.r.l., via Anguissola, 23, Milano

ROCHI Diego c/o SPABERG, via Beethoven, 32, Legnano

MARSEGLIA Luigi c/o SPABERG, via Beethoven, 32, Legnano

8) sempre senza inversione dell'onere probatorio, ammettere l'attuale comparsente a provare per testi, indicando i medesimi nominativi di cui sopra, le circostanze di cui a seguito:

1. Vero che l'indirizzo email *fcislaghi@spaberg.it* era l'indirizzo aziendale del CISLAGHI da questo utilizzato in via esclusiva;

2. Vero che l'email all. sub 12 è stata rinvenuta sul server aziendale di SPABERG;

3. Vero che la email all. 13 che mi si rammostra è stata rinvenuta sul telefonino aziendale di SPABERG marca Nokia Lumia IMEI N. 356355057501148 in uso all'ex-dipendente Stefano Battelli;

4. Vero che l'indirizzo email "mibtel@tiscali.it" apparteneva al CISLAGHI;

5. Vero che la email all. 14 che mi si rammostra è stata rinvenuta sul telefonino aziendale di SPABERG marca Nokia Lumia IMEI N. 356355057501148 in uso all'ex-dipendente Stefano Battelli;

6. Vero che i messaggi di cui agli allegati 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31 (che mi si rammostrano) sono stati recuperati dal computer aziendale in uso al CISLAGHI Macbook Air numero mediante l'utilizzo del software

"Wondershare dr Fone";

7. Vero che detto computer si sincronizzava automaticamente solo con il cellulare aziendale in uso al CISLAGHI;

8. Vero che il numero di telefono +393493104534 era il numero di cellulare della sig.ra Silvia Simeoni;

9. Vero che l'all. 20 bis (che mi si rammostra) è un estratto dal database Whois Lookup (un servizio che fornisce informazioni sui domini internet) dal quale risulta amministratore del sito internet della Unika Milano s.r.l. il sig. CISLAGHI;



Sentenza n. 2210/2020 pubbl. il 27/03/2020
RG n.

10. Vero che l'all. 20 ter (che mi si rappresenta) illustra il profilo LinkedIn del ricorrente nel quale è riportato il titolo di CEO di Unika Milano s.r.l.;
11. Vero che il numero di telefono +393356864519 era il numero di cellulare in uso al sig. Alessio Zappa;
12. Vero che il sig. Zappa rassegnava le proprie dimissioni in data 7/10/2015;
13. Vero che il sig. Marco Franzoso era un padroncino che ha lavorato con le resistenti fino a settembre 2015 quando ha deciso di interrompere detta pluriennale collaborazione;
14. Vero che l'email sub 28 (che mi si rammostra) è stata rinvenuta sul pc aziendale in uso al CISLAGHI Macbook Air numero seriale C02LG9GDF5V8;
15. Vero che l'email sub 29 è stata inviata dal CISLAGHI al sig. Tami Athos, vicedirettore responsabile acquisti e vendite della Dillena SA, società svizzera cliente della SPABERG;
16. Vero che l'email sub 33 (che mi si rammostra) è stata inviata dal dott. Bergamini al CISLAGHI;
17. Vero che il pagamento di cui al bonifico sub 34 (che mi si rammostra) è stato effettuato a favore del CISLAGHI;
18. Vero che l'importo di € 6.683,78 è stato pagato da CALCEMENTI al CISLAGHI con la retribuzione di giugno 2014 per un importo totale netto di € 10.806,00 comprensivo di stipendio mensile, premio e patto di non concorrenza (come da all. 33 che mi si rammostra);
19. Vero che l'utile di riferimento CALCEMENTI del 2014 è pari ad € 25.556,27 (€ 156.343,00 - € 125.406,53 - € 5.380,20);
20. Vero che il CISLAGHI nel corso del suo rapporto contrattuale con la CALCEMENTI ha ricevuto in uso promiscuo le seguenti auto aziendali: Mercedes classe E coupe targata EJ857JZ (vedasi accordo all. 37) e Mercedes CLS targata EV648YD;
21. Vero che dette auto erano utilizzate dal solo CISLAGHI;
22. Vero che CALCEMENTI ha sostenuto le seguenti spese:
– € 2.267,57 a fronte di un totale di ben quindici infrazioni

pagina 5 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d66be10601bacbe35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 106c43dd8ce17e61d6c1cf629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2bada7bc



commesse dal CISLAGHI alla guida delle suddette autovetture (all. 38 scheda contabile azienda con evidenziate le multe prese dal ricorrente e pagate dalla società tra giugno 2014 e settembre 2015);

€ 2.277,00 importo pagato da CALCEMENTI alla Carrozzeria Certani s.n.c. a seguito di un incidente che ha coinvolto il CISLAGHI nel settembre 2015 e che ha causato un danneggiamento dell'auto aziendale a lui concessa per un totale di € 13.230,00 solo in parte coperto dall'assicurazione (allegasi sub 39 fattura carrozzeria con modello macchina e targa + pagamento di € 10.953,00 effettuato da Unipol + bonifico di € 2.277,00 della CALCEMENTI);

€ 269,61 somma bonificata da CALCEMENTI a Centro Auto s.n.c. per incidente di marzo 2015 che ha coinvolto il ricorrente (all. 40 fattura + bonifico);

€ 1.305,12 importo pagato da CALCEMENTI a Carrozzeria Garavello s.n.c. a seguito di un incidente che ha coinvolto il CISLAGHI nell'aprile 2015 e che ha causato un danneggiamento dell'auto aziendale a lui concessa per un totale di € 10.685,07 solo in parte coperto dall'assicurazione (allegasi sub 41 fattura carrozzeria con modello macchina e targa + bonifico di € 771,92 della CALCEMENTI a favore della carrozzeria);

Si precisa che non è stato possibile per l'azienda recuperare copia dell'ulteriore bonifico di € 533,00.

23. Vero che le direttive aziendali prevedono e prevedevano all'epoca dei fatti che i dipendenti e/o collaboratori e/o amministratori pagassero personalmente il carburante consumato durante le ferie;

24. Vero che il CISLAGHI disponeva della carta carburante fornitagli dall'azienda e che detta carta era di suo esclusivo utilizzo (all. 42, che mi si rammostra, email Esso con evidenziati numero carta carburante e targa dell'autovettura);

25. Vero che detta carta carburante è stata utilizzata per pagare la benzina consumata ad agosto in Germania ed Austria (all. 43



Sentenza n. 2210/2020 pubbl. il 27/03/2020
RG n.

scheda riassuntiva Esso per i rifornimenti effettuati con evidenziata targa autovettura e numero di carta carburante) per un totale di € 212.63;

26. Vero che in detto periodo il CISLAGHI si trovava in vacanza in Austria e Germania;

27. Vero che il CISLAGHI nel corso del 2014 ha acquistato attraverso CALCEMENTI n. 70 buoni carburante Eni del valore di € 50 cadauno e 10 buoni del valore di € 100 cadauno per un totale di € 4.500,00 pagati dalla resistente (all. 44 che mi si rammostra) ed utilizzati dal CISLAGHI per motivi non comunicati;

28. Vero che il CISLAGHI nel corso del 2013 e 2015 ha acquistato attraverso CALCEMENTI buoni carburante Eni per un totale di € 4.500,00 pagati dalla resistente (all. 44 bis che mi si rammostra) ed utilizzati dal CISLAGHI per motivi non comunicati;

29. Vero che il CISLAGHI ad inizio 2015 ha acquistato attraverso CALCEMENTI 7 carte prepagate Esselunga per un totale di € 500,00 di cui si è fatto carico l'azienda e mai rimborsati dal ricorrente;

30. Vero che nel periodo di aprile/maggio 2015 il ricorrente arredava il terrazzo della propria abitazione facendo emettere fattura dal fornitore a carico di SPABERG come di seguito:

– un mobile Boreas xl della società Artelia per un costo di € 1.399,00 (all. 45 fattura Artelia + bonifico pagamento che mi si rammostra);

– un mobile Larentia-polyrattan della società Artelia per un costo di € 1.099,00 (all. 46 fattura Artelia + bonifico pagamento che mi si rammostra);

– una serie di cassette della Garden Italia s.r.l. per un costo di € 1.093,95 (all. 47 fattura Garden + bonifico pagamento + email dell'ordine effettuato dal ricorrente che mi si rammostra).

31. Vero che i suddetti beni sono stati pagati da SPABERG e mai rimborsati da CISLAGHI;

32. Vero che l'importo di € 3.400,00 di cui all'allegato 48 che mi si rammostra è stato versato quale anticipazione del premio spettante

pagina 7 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d66be10801ba6be35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a6c43d8ce17e61d6c1cf629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2bada7bc



Sentenza n. 2210/2020 pubbl. il 27/03/2020
RG n.

al CISLAGHI per il 2013 e che nessuna pulizia è stata svolta dalla sig.ra Bettinelli Sara;

33. Vero che la sig.ra Bettinelli Sara era la moglie del CISLAGHI all'epoca dei fatti;

34. Vero che SPABERG ha effettuato i pagamenti per i rifornimenti di benzina fatti dalla moglie del CISLAGHI tra ottobre e dicembre 2013 per un totale di € 233,00 (all. 49 scheda rifornimenti pagati da SPABERG che mi si rammostra);

35. Vero che SPABERG si è fatta carico della multa del 17/5/2013 presa dal CISLAGHI alla guida dell'autovettura aziendale targata EJ857JZ per un importo di € 55,00 (all. 49 bis che mi si rammostra);

36. Vero che l'incontro di cui alla registrazione all. sub 49 quater ha avuto luogo presso gli uffici della Living srl-Wellness e vi hanno partecipato i sig.ri Luciano Mulatti e Luigi Marseglia (entrambi presenti nell'interesse di SPABERG) ed un'impiegata di detta azienda;

37. Vero che le voci che si sentono nella registrazione sub 49 quater appartengono ai sig.ri Luciano Mulatti, Luigi Marseglia e all'impiegata di Living in quel momento presente;

38. Vero che la fattura di cui si parla nella registrazione è la fattura di SPABERG n. 735 del 31/3/2015 (all. 49 ter che mi si rammostra);

39. Vero che nel settembre 2015 il CISLAGHI incontrava i sig. Zappa, Salvè, Battelli presso il magazzino SPABERG di Paderno Dugnano e che prima di tenere dette riunioni il sig. Diego Ronchi veniva fatto accomodare fuori così da non poter ascoltare l'oggetto delle discussioni;

40. Vero che le riunioni di lavoro per SPABERG avevano sempre luogo solo presso la sede di SPABERG e CALCEMENTI;

41. Vero che al 31/9/2015, pochi giorni prima delle dimissioni del CISLAGHI dalla carica di A.U., il bilancio di CALCEMENTI presentava una perdita di € 95.000,00 in parte ripianata e ridotta dopo l'uscita del CISLAGHI con manovre di bilancio straordinarie (riscatto anticipato della centrale di betonaggio con conseguente

pagina 8 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d66be10601ba6be35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a6c43d8ce17e61d6c1cf629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2bada7bc



Sentenza n. 2210/2020 pubbl. il 27/03/2020
RG n. _____

*minor costo economico delle rate di leasing, licenziamento dipendente Salvel, ritrattazione del prezzo del cemento).
Disponde l'interrogatorio formale del sig. CISLAGHI sulle circostanze tutte già capitolate per le prove testimoniali di cui sopra
9) disporre, qualora ritenuta necessaria dall'Ill.mo Giudicante, CTU contabile finalizzata alla quantificazione dei premi eventualmente spettanti al CISLAGHI;
10) ci riserviamo di ulteriormente modificare e/o integrare le nostre domande, anche istruttorie, e/o eccezioni in relazione alle difese di parte avversa;
11) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre spese forfettizzate pari al 15%.*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Fernando Cislaghi, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Calcementi S.p.A. al fine di ottenere la condanna della società all'adempimento d'obbligazione nascente dalla deliberazione assembleare del 22.01.2013, in forza della quale la società si era impegnata a corrispondere al Cislaghi un premio annuale pari al 5% dell'utile di riferimento, nonché al fine di ottenere la condanna al pagamento di una somma a titolo di trattamento di fine mandato, quale differenza tra quanto già corrisposto a tale imputazione e la maggior somma dovuta.

L'attore ha altresì convenuto in giudizio Spaberg S.p.A. al fine di ottenere la condanna della società all'adempimento dell'obbligazione nascente dalla deliberazione assembleare dell'1.10.2013, in forza della quale la società si era impegnata a corrispondere al Cislaghi un premio annuale pari al 5% dell'utile di riferimento.

Si sono costituite in giudizio, depositando un'unica comparsa di costituzione e risposta, Calcementi S.p.A. e Spaberg S.p.A. eccependo, preliminarmente, l'estinzione del giudizio atteso che l'attore non avrebbe provveduto a riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi disposto dal Giudice del Tribunale di Busto Arsizio, dichiaratosi incompetente a favore del Tribunale di Milano, con provvedimento del 12.7.2016. Sempre in via preliminare hanno altresì richiesto la riunione della causa con altra causa di merito, sempre pendente di fronte al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa A, R.G. n. 16883/2016, ritenendo sussistenti tutte le ragioni di connessione per disporre la riunione.

Nel merito hanno contestato nell'*an* e nel *quantum* le pretese avanzate dall'attore ed in via di mero subordinate, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avverse, hanno domandato la

pagina 9 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fhd21fd686be10801ba8be35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1udc43dd9ce17e611d6cf1cf629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b484a5bc40893f5bd2bada7bc

Sentenza n. 2210/2020 pubbl. il 27/03/2020
RG n.

compensazione dei crediti del Cislighi con i controcrediti di Calcementi S.p.A. e Spaberg S.p.A.

Il GI, ritenendo insussistenti concrete ragioni per cui procedere alla riunione ex art. 274 cpc del procedimento *de qua* alla causa RG 16883/2016, data la diversa fase processuale in cui il procedimento RG 16883/16 si trovava, già in istruttoria, e data la diversa *causa petendi*, il diverso *petitum*, e almeno in parte la diversità dei soggetti di quell'azione, non ha disposto la riunione ed ha ammesso alcune delle prove testimoniali dedotte dalle parti.

Chiusa la fase istruttoria, all'udienza del 19.11.2019, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, decorsi i termini ex art 190 cpc è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio.

In via preliminare

1. Sull'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione della causa

Calcementi S.p.A. e Spaberg S.p.A. hanno eccepito, preliminarmente, l'estinzione del presente giudizio atteso che Fernando Cislighi non avrebbe provveduto a riassumerlo nel termine perentorio di tre mesi disposto dal Giudice del Tribunale di Busto Arsizio, dichiaratosi incompetente a favore del Tribunale di Milano, con provvedimento del 12.7.2016.

Pur essendo incontestato tra le parti che l'atto di citazione del presente giudizio è stato notificato oltre l'arco temporale di tre mesi assegnato dal Tribunale di Busto Arsizio, nel merito l'eccezione è da ritenersi infondata e va quindi rigettata.

Spetta, infatti, all'organo giudicante provvedere alla corretta qualificazione ed al corretto inquadramento dell'azione esercitata dall'attore.

A tal riguardo, deve rilevarsi che con l'atto di citazione del 27.12.2016 l'attore non ha riassunto il giudizio già incardinato dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, che si è quindi estinto, bensì ha dato nuovo corso all'azione. Tale circostanza trova conferma in plurimi elementi testuali: innanzitutto l'atto introduttivo del Cislighi viene qualificato semplicemente quale "atto di citazione" e non invece quale "atto di citazione in riassunzione" e in nessuna parte viene richiamato il precedente processo incardinato davanti ad altro Tribunale, dandosi atto esclusivamente del tentato esperimento del procedimento di negoziazione assistita.

Trattasi, per l'appunto, di una attività processuale assolutamente compatibile con gli effetti prodotti dall'estinzione del giudizio, posto che ai sensi dell'art. 310, comma 1, c.p.c. "*l'estinzione del processo non estingue l'azione*".

Ciò significa che l'attore ha ben introdotto il presente procedimento, considerato per l'appunto che la mancata tempestiva riassunzione del processo incardinato dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, riassunzione di cui avrebbero potuto occuparsi anche le società convenute, non ha estinto l'azione di Fernando Cislighi nei confronti di Calcementi S.p.A. e di Spaberg S.p.A.

pagina 10 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d66be10801bacbe35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 10c643dd8ce17e610d6c1f629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2bada7bc



Sentenza n. 2210/2020 pubbl. il 27/03/2020
RG n.

Non va pertanto pronunciata l'estinzione del giudizio, così come è stato chiarito dalla Corte di Cassazione a tenore della quale *“In caso di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile non seguita dalla riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 c.p.c. non osta alla proposizione, in un successivo giudizio, della stessa domanda di merito tra le stesse parti e davanti al medesimo od altro giudice, il quale, ove dichiara l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione, viola il disposto di cui all'art. 310, comma 1, c.p.c., sicché va cassata con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c., la sentenza d'appello che abbia confermato la statuizione di prime cure per aver impedito la pronuncia di estinzione una qualsivoglia deliberazione nel merito della domanda”* (v. Cass. 02.12.2015, n. 24529).

In relazione all'eccezione preliminare ora in disamina l'attore ha sostenuto in ogni caso che il procedimento di negoziazione assistita incardinato tra le parti prima della notifica dell'atto di citazione avrebbe sospeso il termine di riassunzione e che, dunque, il giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio non si sarebbe estinto.

In relazione a siffatta difesa, comunque assorbita dalla qualificazione della citazione quale atto di autonomo esercizio dell'azione e non quale atto di riassunzione del precedente giudizio, si rileva per completezza che l'esperimento della procedura di negoziazione assistita non comporta alcuna sospensione dei termini processuali per la riassunzione della causa.

L'art. 8 del D.L. 12.09.2014, n. 132, convertito in l. 10.11.2014, n. 162, recante la disciplina della negoziazione assistita, si riferisce soltanto alla prescrizione ed alla decadenza e non può trovare applicazione in via estensiva anche alla riassunzione del giudizio.

Quanto sopra trova conferma nell'art. 3, comma 1, del D.L. 132/2014, laddove riporta che, nei casi di negoziazione assistita obbligatoria, qualora il Giudice rilevi che detta negoziazione è già iniziata ma non si è ancora conclusa, lo stesso dovrà fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto per la negoziazione.

Detta previsione ammette pertanto l'instaurazione di un giudizio anche preliminarmente alla conclusione della negoziazione assistita obbligatoria.

Per tutte le ragioni poc' anzi esposte l'eccezione delle società convenute di estinzione, improcedibilità e/o nullità e/o inammissibilità e/o invalidità della domanda per essere stata proposta oltre il termine perentorio di tre mesi fissato dal Giudice di Busto Arsizio che ha dichiarato la propria incompetenza a favore di quella del Tribunale di Milano non può trovare accoglimento e viene rigettata.

2. Sulla riunione del giudizio a quello iscritto al R.G. n. 16883/2016

Le società convenute Calcementi S.p.A. e Spaberg S.p.A. hanno altresì riproposto, in sede di precisazione delle conclusioni, l'istanza di riunione, ex art. 274 c.p.c., del presente giudizio a quello

pagina 11 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d66be10601bacbe35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a6e43dd8ce17e61d6c1ef629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2bada7bc



Sentenza n. 2210/2020 pubbl. il 27/03/2020
RG n.

precedentemente incardinato sempre dinnanzi a questo Tribunale, Sezione Specializzata in Materia di Impresa A, R.G. n. 16883/16, sulla quale il Giudice istruttore si è pronunciato nel corso del giudizio. Sul punto non può che ribadirsi quanto già ritenuto dal GI, ovvero che non sussistono ragioni valide per cui procedere, ex art 274 c.p.c., alla riunione della presente causa alla causa incardinata dinnanzi alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa A al RG n. 16883/2016, data la diversità di *causa petendi*, *petitum* e, in parte, di soggetti processuali. La causa incardinata dinnanzi alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa A è stata, infatti, promossa dalla società Spaberg contro l'ex amministratore Cislaghi per atti di concorrenza sleale posti in essere fin dalla prima metà del 2015 e non, invero, per questioni attinenti il riconoscimento del bonus in relazione agli anni 2013 e 2014. Ulteriormente dirimente è poi la circostanza che le due cause procedono in differenti fasi processuali e che, dunque, la loro riunione avrebbe comportato allora e comporterebbe a maggior ragione oggi un ingiustificato e generalizzato rallentamento del processo.

Nel merito

3. Sui crediti vantati da Cislaghi nei confronti di Calcementi S.p.A. a titolo di *bonus* per gli anni 2013 e 2014

Fernando Cislaghi ha in primo luogo domandato la condanna di Calcementi S.p.A. ad adempiere agli obblighi nascenti dalla deliberazione assembleare straordinaria del 22.01.2013 con cui la società si era impegnata a corrispondere al proprio amministratore unico Cislaghi un premio annuale, da liquidarsi nel caso in cui tanto la società partecipante Spaberg S.p.A. quanto la Calcementi S.p.A. avessero conseguito nell'esercizio di riferimento, un risultato positivo, ovvero un utile, previa deduzione dei crediti commerciali scaduti da oltre otto mesi anche se non accantonati a perdita. Su tale risultato positivo la Società avrebbe quindi dovuto corrispondere all'amministratore un premio pari al 5% dell'utile netto (v. doc. 1 attore).

L'attore deduce che le due società, in entrambi gli anni di riferimento 2013 e 2014, hanno chiuso il proprio esercizio con un utile netto rispettivamente di

- € 133.660,00 bilancio 2013 di Calcementi S.p.A.;
- € 156.343,00 bilancio 2014 di Calcementi S.p.A.;
- € 94.675,00 bilancio 2013 di Spaberg S.p.A.;
- € 266.349 bilancio 2014 di Spaberg S.p.A

e che quindi la società Calcementi S.p.A. avrebbe dovuto riconoscergli il premio deliberato nell'assemblea del 22.01.2013 corrispondendogli, quanto all'esercizio 2013 € 6.683,00 (pari al 5% di 133.660,00) e quanto all'esercizio 2014 € 1.546,82 (pari al 5% di 156.343,00 - 125.406,53 per crediti commerciali scaduti da oltre otto mesi).

pagina 12 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d66be10801bacbe35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 10c643dd8ce17e6106effc629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2bada7bc



Sentenza n. 2210/2020 pubbl. il 27/03/2020
RG n.

Le società convenute contestano la pretesa monetaria dell'attore in primis in punto di *an debeat* deducendo, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inadempimento dell'amministratore alle obbligazioni nascenti dal suo mandato nei confronti della società, in spregio ai basilari principi di correttezza e buona fede, imputandogli di aver operato in aperta malafede al solo fine di danneggiare la Spaberg e la Calcementi. Più precisamente, ad avviso dei convenuti, Cislaghi avrebbe agito, già nel primo semestre 2015 in concorrenza sleale con le due società amministrate stornando alcuni dipendenti (principalmente venditori) di Spaberg e sviandone la clientela con l'esclusivo fine di costituire e poi sviluppare una nuova società, la Unika Milano s.r.l., avente ad oggetto sociale le medesime attività svolte dalla Spaberg e dalla Calcementi.

Alla luce di tali contestazioni, le società convenute si sono quindi opposte al riconoscimento a beneficio dell'ex amministratore del bonus del 5% dell'utile netto, ritenendo che il concetto di utile di riferimento, previsto all'interno del punto 3 della delibera dell'assemblea straordinaria del 22.01.2013, è stato stabilito esclusivamente per procedere al calcolo del compenso integrativo e che va dunque inteso come mera base di calcolo, presupponendo in ogni caso che l'amministratore abbia operato secondo i parametri di correttezza e di buona fede.

I convenuti contestano, poi, il *quantum* preteso dal Cislaghi a titolo di bonus per gli esercizi d'impresa 2013 e 2014. Relativamente all'esercizio 2013 deducono di aver già provveduto a corrispondere al Cislaghi l'importo di € 6.683,78, regolarmente pagato da Calcementi con la retribuzione di giugno 2014.

Per quanto attiene, invece, al pagamento del bonus per l'esercizio 2014 le società convenute ne riducono in ogni caso l'ammontare, detraendo dall'utile netto di riferimento un credito scaduto da oltre 8 mesi dell'importo di € 5.380,20 che il Cislaghi non avrebbe tenuto in considerazione nella quantificazione del proprio bonus.

Alla luce delle eccezioni sollevate dai convenuti, le richieste di pagamento dell'attore relative al bonus per gli anni 2013 e 2014 vanno in parte accolte, nei termini di seguito indicati.

In primo luogo non si ritiene fondata e non trova, quindi, accoglimento l'eccezione di inadempimento sollevata dalle società convenute ex art. 1460 c.c.

Al Cislaghi vengono, infatti, imputate specifiche condotte di storno di dipendenti e di clienti a favore della newco Unika Milano S.r.l., tenute nel corso dell'anno 2015, quando l'attore rivestiva ancora la carica di amministratore, ma in epoca successiva a quella in cui avrebbe dovuto percepire i bonus, relativi per l'appunto agli esercizi d'impresa 2013 e 2014.

La volontà del Cislaghi di stornare i dipendenti e di sviare la clientela, nonché l'esistenza di evidenti collegamenti tra quest'ultimo e la Unika Milano S.r.l sono stati tutti provati dalle società convenute

pagina 13 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d66be10801bacbe35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 10c643dd8ce17e6106c1f629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2bada7bc



attraverso produzioni documentali riferibili esclusivamente all'anno 2015 (v. docc. dal 10 al 31 quater dei convenuti).

Pur risultando dagli atti di causa uno stretto collegamento tra il Cislaghi e la Unika Milano S.r.l., trattandosi inoltre di circostanza non contestata dall'attore nel corso del giudizio, occorre rilevare che la newco è stata costituita il 13.10.2015, ovvero tre giorni dopo la rassegnazione delle dimissioni da parte del Cislaghi e che soltanto nel primo semestre del 2015 per quello che risulta agli atti l'amministratore aveva manifestato l'intenzione di costituire una nuova società ed iniziato a porre le basi della nuova società.

Alla luce di tutto quanto premesso l'eccezione di inadempimento sollevata da Spaberg e da Calcementi non può ritenersi fondata, posto che l'inadempimento contestato al Cislaghi non è contemporaneo all'obbligazione di cui l'attore chiede l'adempimento in questa sede e non esiste, dunque, un rapporto di corrispettività, presupposto della eccezione ex art 1460 c.c., tra le due obbligazioni specificamente e temporalmente dedotte.

Il Cislaghi chiede infatti l'adempimento da parte delle due società all'obbligazione assunta il 22.01.2013, relativamente agli esercizi d'impresa 2013 e 2014, mentre Calcementi e Spaberg eccepiscono l'inadempimento del Cislaghi ai propri doveri di amministratore nel corso dell'esercizio d'impresa 2015.

A conclusioni analoghe si perviene anche in relazione all'eccepita malafede con cui il Cislaghi, nel corso dell'esercizio 2015, avrebbe gestito i rapporti con i clienti Dema Costruzioni S.r.l. e Sercasa S.p.A.. Le società convenute hanno, infatti, contestato all'attore di aver accettato da Dema Costruzioni una discutibile proposta di ristrutturazione del debito e di non aver gestito correttamente l'incasso dei crediti commerciali nei confronti di Sercasa.

L'allegazione di inadempimento è generica e non è stato altresì dedotto alcuno specifico danno conseguente alla condotta contestata al Cislaghi.

Non può neppure ritenersi dirimente la circostanza per cui nel novembre 2014 i soci possessori della maggioranza delle azioni di Calcementi, alla luce dei fatti sopra riportati, hanno ritenuto opportuno ridurre i poteri attribuiti all'amministratore Cislaghi, consentendogli di autorizzare esposizioni creditizie soltanto fino ad € 80.000,00.

Sul punto occorre infatti rilevare che la società non ha provveduto a revocare dalla carica l'amministratore e che, dunque, può ritenersi incontestato che non era venuta meno la fiducia della società nei confronti del Cislaghi pur nella consapevolezza delle scelte operate nei rapporti con i Clienti Dema e Sercasa.



Sentenza n. 2210/2020 pubbl. il 27/03/2020
RG n.

Ciò premesso, e più precisamente in relazione all'esercizio d'impresa 2013, le società convenute hanno altresì eccepito di aver già provveduto a corrispondere all'attore il bonus relativo a quell'anno, per complessivi € 6.683,78. L'importo di € 6.683,78 sarebbe stato corrisposto dalla Calcementi al Cislaghi unitamente alla retribuzione di giugno 2014, per un importo totale netto di € 10.806,00 comprensivo dello stipendio mensile, del premio relativo all'anno 2013 e del patto di non concorrenza (v. docc. 33 e 34 convenuti).

L'eccezione di adempimento delle società convenute è da ritenersi fondata perché inequivocabilmente provata documentalmente con la produzione della mail 18.6.2014 (doc 33 conv.) inviata dalla società a Cislaghi riepilogativa del conteggio del premio e della busta paga del mese di giugno 2014, nonché della contabile di pagamento (doc. 34).

L'attore, visionata la produzione documentale delle convenute ed in particolare i docc. 33 e 34, si è limitato a rilevare che *“gli emolumenti indicati nel cedolino citato (anche se il doc non è stato depositato) non corrispondono assolutamente alla richiesta avanzata da questa difesa, tanto è vero che non vi è riportata la voce PREMIO SUI RISULTATI 2013 e non vi sono conteggi riguardanti quanto previsto dal contratto del Cislaghi”*.

La contestazione dell'attore è sprovvista di qualsivoglia supporto nel merito posto che l'importo di € 10.806,00 indicato nella busta paga INAIL relativa al mese di giugno 2014, comprende anche la liquidazione dell'importo netto di € 6.683,78 richiesto dall'attore quale premio per l'esercizio 2013.

Essendovi dunque assoluta conformità tra le prospettazioni avversarie in punto di quantificazione del premio 2013 e non essendo stata sollevata dal Cislaghi alcuna contestazione in relazione all'autenticità della busta paga INAIL relativa al mese di giugno 2014, della mail del 17.6.2014 attraverso la quale sono stati comunicati al Cislaghi gli importi lordi e netti del premio e non essendo mai stata posta in discussione dal Cislaghi l'avvenuta esecuzione di un bonifico a suo favore per complessivi € 10.806,00, la domanda dell'attore in relazione al premio per l'anno 2013 viene rigettata.

Fernando Cislaghi ha altresì domandato il pagamento del premio Calcementi per l'anno 2014, quantificandolo nell'importo di € 1.546,82, pari al 5% dell'utile netto di € 156.343,00, dedotti € 125.406,53 per crediti commerciali scaduti da oltre otto mesi.

I dati contabili dai quali muove l'attore per il calcolo del premio 2014 vengono quasi integralmente condivisi anche dalla difesa delle convenute, fatta eccezione per un credito dell'importo di € 5.380,20, non conteggiato dall'attore tra i crediti scaduti da oltre otto mesi e che, dunque, ridurrebbe l'importo del premio annuo, da quantificarsi nella minor somma di € 1.277,81.

La prospettazione delle società convenute sul punto è fondata e merita, quindi, accoglimento.

pagina 15 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d66be10801bacbe35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 10e643dd8ce17e61d6c1ef629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2bada7bc



Sentenza n. 2210/2020 pubbl. il 27/03/2020
RG n.

Dall'analisi dei documenti prodotti in giudizio è, infatti, emerso che l'importo di € 5.380,20 corrisponde ad una fattura, emessa da Calcementi nei confronti di Bettoni Legnami s.r.l., in data 31.1.2014, con scadenza al 30.4.2014 e che la Bettoni Legnami ha provveduto a pagare in due rate nei mesi di febbraio e marzo 2015 (v. doc. 36 convenute).

Orbene, alla data del 31.12.2014, ovvero alla chiusura dell'esercizio 2014, detta fattura risultava scaduta da oltre otto mesi e pertanto avrebbe dovuto essere inserita nei crediti da detrarre dall'utile di bilancio 2014.

Deve dunque concludersi che l'utile di riferimento del 2014 è diverso da quello indicato dal Cislaghi, posto che dall'utile netto di € 156.343,00 vanno detratti, oltre ad € 125.406,53 già conteggiati dall'attore, anche € 5.380,20 per le ragioni sopra esposte.

Il premio del 5% relativo all'anno 2014 ammonta dunque ad € 1.277,81, crediti Cislaghi verso Calcementi.

4. Sui crediti vantati da Cislaghi nei confronti di Calcementi S.p.A. a titolo di trattamento di fine mandato

Fernando Cislaghi ha altresì domandato la condanna di Calcementi S.p.A. alla corresponsione a suo favore di € 714,00 quale importo residualmente dovutogli dalla Calcementi a titolo di trattamento di fine mandato.

In particolare l'attore contesta alla Calcementi di avergli corrisposto la somma di € 8.661,00, quando invero gli sarebbe spettato il maggior importo di € 9.375,00, calcolato su base mensile, comprendendo anche tutto il mese di ottobre 2015, avendo egli rassegnato le sue dimissioni dalla carica di amministratore in data 9.10.2015.

La società convenuta ha contestato la fondatezza della richiesta dell'attore rilevando che Cislaghi, rassegnando le proprie dimissioni in data 9.10.2015 non avrebbe acquisito il diritto al trattamento di fine mandato per tutto il mese di ottobre 2015, bensì soltanto fino al 9.10.2015, ovvero sino al giorno in cui ha rassegnato le dimissioni.

L'eccezione sollevata dalla Calcementi è fondata e merita accoglimento.

Il verbale di assemblea straordinaria della Calcementi dell'8.5.2014, prodotto dalle società convenute sub doc. 32, ha infatti deliberato per l'amministratore in carica, in aggiunta al compenso, "*ad avvenuta cessazione della carica per scadenza o revoca del mandato oppure per dimissioni, per ogni anno intero o per frazione di anno, un'indennità denominata di fine mandato stabilita in euro 7.500 (euro settemila cinquecento /00) per l'anno 2014, euro 11.250 (euro undicimila duecentocinquanta /00) per l'anno 2015 ed euro 3.750 (euro tremila settecentocinquanta/ 00) per l'anno 2016*".

pagina 16 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d66be10801bacbe35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 10c643dd8ce17e6106c1cf629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2bada7bc



Alla luce del tenore testuale della delibera appare indiscutibile che il trattamento di fine mandato vada calcolato su base frazionaria, ovvero debba essere conteggiato tenendo in considerazione soltanto la frazione di anno di effettivo svolgimento della carica di amministratore.

In conformità ai criteri di ermeneutica contrattuale, già applicati alla presente delibera, deve dunque ritenersi che l'intenzione dell'assemblea fosse quella di fissare un criterio per il conteggio del trattamento di fine mandato che garantisca una quantificazione equa, ovvero parametrata esattamente alla durata della carica di amministratore.

Ciò premesso, deve concludersi per la quantificazione del trattamento di fine mandato secondo frazioni giornaliere e dunque, relativamente alla carica di Fernando Cislighi, sino alla data del 9.10.2015, così come effettuato dalla Calcementi.

Calcementi ha infatti corrisposto al Cislighi l'importo complessivo di € 8.661,00, ad integrale copertura di quanto dovutogli per 281 giorni di svolgimento delle sue funzioni di amministratore (dall'1.1.2015 al 9.10.2015).

Scomponendo su base giornaliera l'importo annuale di € 11.250,00, pari ad € 30,82, e moltiplicando per 281 giorni, ovvero per il periodo di conservazione della carica da parte del Cislighi, l'importo che si ottiene è esattamente quello già corrispostogli da Calcementi, ovvero € 8.661,00.

La domanda di Fernando Cislighi finalizzata ad ottenere la condanna di Calcementi al pagamento dell'intero mese di ottobre 2015, per complessivi € 714,00 viene, dunque, rigettata.

5. Sulla compensazione dei crediti di Cislighi con i controcrediti di Calcementi S.p.A.

Alla luce di quanto dedotto nei precedenti paragrafi 3) e 4), i crediti dedotti da Cislighi nei confronti della Calcementi per complessivi € 8.983,82 di cui € 8.269,82 a titolo di premi per gli anni 2013 e 2014 ed € 714,00 a titolo di trattamento di fine mandato, devono ritenersi accertati esclusivamente per quanto riguarda il premio relativo all'esercizio d'impresa 2014, quantificato in corso di causa nell'importo di € 1.277,81.

In relazione a siffatti crediti, la convenuta Calcementi ne ha domandato la compensazione con alcuni controcrediti, dalla stessa vantati nei confronti di Fernando Cislighi, per complessivi € 15.831,93.

Sul punto occorre precisare che parte di detti crediti è stata ceduta pochi mesi prima dell'instaurazione di questo giudizio dalla Calcementi alla Spaberg S.p.A. I crediti ceduti ammontano complessivamente ad € 7.119,30 e sono così composti:

- € 2.267,57 per quindici infrazioni stradali commesse dal Cislighi nell'utilizzo delle autovetture concessegli in uso promiscuo dalla società;
- € 2.277,00 quale credito derivante dal pagamento effettuato da Calcementi alla Carrozzeria Ceriani s.n.c. a seguito di un incidente che ha coinvolto il Cislighi nel settembre 2015;



Sentenza n. 2210/2020 pubbl. il 27/03/2020
RG n.

- € 269,61 quale credito vantato da Calcementi nei confronti di Centro Auto s.n.c. per incidente di marzo 2015 che ha coinvolto il Cislaghi;
- € 1.305,12 quale credito derivante dall'importo pagato da Calcementi a Carrozzeria Garavello s.n.c. a seguito di un incidente che ha coinvolto il Cislaghi nell'aprile 2015;
- € 1.000,00 quale credito vantato da Calcementi per buoni carburante acquistati dal Cislaghi attraverso Calcementi in data 24.3.2014.

Rinviano ogni valutazione in ordine all'esistenza ed alla corretta quantificazione dei controcrediti oggetto di cessione all'analisi dei rapporti tra l'attore e la convenuta Spaberg S.p.A., in questa sede occorre limitarsi a rilevare che la cessione dei crediti *de quibus*, in data 23.6.2016, è valida ed efficace oltre che opponibile al debitore ceduto Fernando Cislaghi al quale è stata regolarmente notificata (v. doc. 50 convenute).

Ciò significa che i crediti di cui viene chiesta la compensazione ammontano ad € 8.712,63 e sono così composti:

- € 212,63 per benzina consumata dal Cislaghi nel corso delle ferie estive del 2015;
- € 3.500,00 per buoni carburante acquistati nel corso dell'anno 2014, già dedotti € 1.000 per buoni carburante acquistati in data 24.3.2014, trattandosi di credito ceduto a Spaberg S.p.A.;
- € 4.500,00 per una serie di buoni carburante acquistati nel corso del 2013 e del 2015;
- € 500,00 per carte prepagate Esselunga acquistate dal Cislaghi attraverso la Calcementi.

In relazione a siffatti controcrediti, l'eccezione di compensazione sollevata dalla Calcementi è da intendersi in parte fondata, e ciò per tutte le ragioni di seguito meglio esposte.

Per quanto attiene, in primo luogo, al credito di € 212,63 per spese di carburante sostenute durante le ferie estive del 2015 ed addebitate sulla carta carburante fornitagli dall'azienda, l'attore si è limitato a rilevare che *"l'utilizzo della vettura (...) costituiva una prassi contemplata dalla policy aziendale"* e che *"in ogni caso, vi era una trattenuta in busta paga per l'utilizzo dell'autovettura anche per usi personali"*.

L'attore non ha contestato di aver effettuato rifornimenti con la scheda carburante della società durante le proprie vacanze ma si è limitato a rilevare che si trattava di un comportamento contemplato dalla policy aziendale. La difesa del Cislaghi sul punto è sprovvista di adeguato supporto probatorio e non merita dunque accoglimento.

Non è stata, infatti, adeguatamente provata l'esistenza di una policy aziendale in forza della quale la società si sarebbe fatta carico anche delle spese di carburante per l'utilizzo personale delle vetture aziendali, posto che la lettera prodotta dal Cislaghi sub. doc. 18 altro non è che un documento di sua provenienza, contestato dalle convenute quanto alla collocazione temporale.

pagina 18 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d66be10801bacbe35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 10c643dd8ce17e6106c1f629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2bada7bc



Sentenza n. 2210/2020 pubbl. il 27/03/2020
RG n.

Ad ogni modo tale circostanza appare francamente implausibile, non solo perché contraria ad ogni interesse aziendale, bensì anche perché le trattenute effettuate in busta paga a giustificazione dell'utilizzo promiscuo dell'autovettura, laddove comprensive delle spese di carburante per finalità personali, avrebbero dovuto essere effettuate secondo importi variabili di mese in mese, e non invero secondo importi fissi.

In relazione all'importo di € 212,63, dunque, la domanda di compensazione della Calcementi va accolta.

Per quanto attiene, poi, al controcredito di € 3.500,00 per buoni carburante acquistati nel corso dell'anno 2014 e di € 4.500,00 per buoni carburante acquistati negli anni 2013 e 2015, di cui la società Calcementi ha dichiarato di non averne mai beneficiato, Fernando Cislaghi in replica alla contestazione delle convenute ha chiarito che i buoni carburante venivano acquistati dalla società, così come si evince dai docc. 44 e 44 bis prodotti dalle convenute e che *“venivano utilizzati per elargire “premi” ai dipendenti e collaboratori esterni a ragione dell'eccezionale impegno profuso durante l'arco dell'anno, con un vantaggio fiscale anche per la stessa Calcementi, avendo dedotto interamente il costo della fattura”*.

Detta circostanza è stata confermata nel corso dell'attività istruttoria, ed in particolare tanto dal testimone di parte attrice Manuel Banfi quanto dalla testimone di parte convenuta Daniela Ghiglioni; entrambi hanno dichiarato che i buoni carburante venivano distribuiti ai dipendenti quali bonus in ragione della produttività dell'impianto.

Alla luce delle risultanze istruttorie, non essendo stato provato l'utilizzo dei buoni carburante per esigenze personali del Cislaghi o comunque per scopi estranei all'impresa, bensì essendo pacificamente emerso dall'istruttoria che i buoni venivano acquistati per i dipendenti ai quali venivano distribuiti come bonus, il complessivo importo di € 8.000,00 uscito dalle casse società per l'acquisto dei buoni carburante non può essere posto in compensazione con i crediti del Cislaghi accertati nel corso del giudizio.

Le contestazioni mosse dalle convenute in ordine alla correttezza dell'operazione di acquisto dei buoni da distribuire ai dipendenti ed alla circostanza che non si è provveduto a registrarli regolarmente non costituisce, infatti, fonte diretta di danno per la società, da imputarsi *sic et simpliciter* all'amministratore.

Argomentazioni analoghe trovano applicazione anche in relazione all'acquisto, da parte della società, di carte prepagate Esselunga per complessivi € 500,00, posto che anche in relazione a siffatte spese i testimoni escussi nel corso del giudizio (in particolare Manuel Banfi e Daniela Ghiglioni) hanno confermato che venivano distribuite ai dipendenti quali bonus.

pagina 19 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d86be10801bacbe35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 106c43dd8ce17e6106effc629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2bada7bc



Sentenza n. 2210/2020 pubbl. il 27/03/2020
RG n.

Anche in relazione a siffatti importi, dunque, non può procedersi alla compensazione dei rispettivi crediti.

Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, tenuto conto dei soli crediti di Calcementi S.p.A. non ceduti alla Spaberg S.p.A., accertata giudizialmente l'esistenza di crediti della Calcementi S.p.A. certi ed esigibili nei confronti di Fernando Cislaghi, si provvede ai sensi dell'art. 1243 comma 2 c.c. alla compensazione del credito di Fernando Cislaghi nei confronti di Calcementi S.p.A. accertato nel presente giudizio per complessivi € 1.277,81 con il controcredito di Calcementi S.p.A. nei confronti di Fernando Cislaghi accertato nel presente giudizio per complessivi € 212,63.

All'esito della compensazione Fernando Cislaghi vanta, dunque, nei confronti di Calcementi S.p.A. il minor credito di € 1.065,18, che la società convenuta Calcementi è chiamata a corrispondergli. Cislaghi non ha proposto la domanda accessoria di condanna al pagamento degli interessi condanna che pertanto non viene pronunciata.

6. Sui crediti vantati da Cislaghi nei confronti di Spaberg S.p.A. a titolo di *bonus* per gli anni 2013 e 2014

Fernando Cislaghi ha in secondo luogo domando la condanna di Spaberg S.p.A. ad adempiere agli obblighi nascenti dalla deliberazione assembleare straordinaria dell'1.10.2013 attraverso la quale la società si era impegnata a corrispondere al nuovo membro del consiglio di amministrazione Fernando Cislaghi un premio annuale, da liquidarsi sull'utile netto della società Spaberg S.p.A. soltanto nel caso in cui anche la società partecipata Calcementi S.p.A. avesse conseguito nell'esercizio di riferimento un risultato positivo, ovvero un utile, previa deduzione dei crediti commerciali scaduti da oltre otto mesi anche se non accantonati a perdita.

Verificate tali condizioni la Spaberg avrebbe dunque dovuto erogare al Cislaghi il premio nella misura del 5% del proprio utile netto, previa deduzione dei crediti commerciali scaduti da oltre otto mesi, e ciò avrebbe dovuto avvenire entro il 31.7 di ogni anno in relazione all'annualità appena trascorsa (v. doc. 4 attore).

L'attore deduce infatti che le due società in entrambi gli anni di riferimento hanno chiuso il proprio esercizio con un utile netto rispettivamente di

- € 94.675,00 bilancio 2013 di Spaberg S.p.A.;
- € 266.349,00 bilancio 2014 di Spaberg S.p.A.
- € 133.660,00 bilancio 2013 di Calcementi S.p.A.;
- € 156.343,00 bilancio 2014 di Calcementi S.p.A.;

pagina 20 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d66be10801bacbe35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 10c643dd8ce17e6106effc629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2bada7bc



e che quindi Spaberg S.p.A. avrebbe dovuto riconoscergli il premio deliberato nell'assemblea dell'1.10.2013 corrispondendogli, quanto all'esercizio 2013 € 4.733,53 (pari al 5% di € 94.675,00 - € 4,41 per crediti commerciali scaduti da oltre otto mesi) e quanto all'esercizio 2014 € 9.265,13 (pari al 5% di 266.349,00 - 81.046,45 per crediti commerciali scaduti da oltre otto mesi).

Le società convenute contestano, invero, la pretesa monetaria dell'attore, in primo luogo, in punto di *an debeat*, deducendo, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inadempimento dell'amministratore alle obbligazioni nascenti dal suo mandato nei confronti della società, in spregio ai basilari principi di correttezza e buona fede, contestandogli di aver operato in aperta malafede al solo fine di danneggiare la Spaberg e la Calcementi.

In relazione all'eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460 c.c. se ne rileva l'infondatezza per tutte le ragioni esposte nel precedente paragrafo 3). In particolare, si ribadisce che l'inadempimento contestato al Cislaghi non è contemporaneo all'obbligazione di cui l'attore chiede l'adempimento in questa sede e non esiste, dunque, un rapporto di corrispettività tra le due obbligazioni specificamente e temporalmente dedotte.

Il Cislaghi ha chiesto infatti l'adempimento all'obbligazione assunta il 22.01.2013, relativamente alla corresponsione dei bonus per gli esercizi d'impresa 2013 e 2014, mentre Calcementi e Spaberg hanno eccepito l'inadempimento del Cislaghi ai propri doveri di amministratore nel corso dell'esercizio d'impresa 2015.

Ciò premesso, tanto in relazione al bonus per l'esercizio d'impresa 2013 quanto in relazione al bonus per l'esercizio d'impresa 2014, le società convenute hanno contestato il *quantum* della pretesa, ed in particolare i conteggi effettuati dall'attore ritenendoli privi di idonea documentazione a supporto.

La contestazione della pretesa creditoria è generica e non sufficientemente specifica, ragione per cui la quantificazione del credito così come effettuata dall'attore viene posta, ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c., a fondamento della decisione.

Relativamente all'*an* della pretesa, inoltre, Spaberg ha rilevato che nella delibera assembleare dell'1.10.2013 è stata prevista altresì la facoltà di erogare il bonus in natura attraverso viaggi, carburante od ogni altro beneficio e che, dunque, a tale titolo devono essere presi in considerazione tutti i benefici erogati al Cislaghi tra il 2013 ed il 2015 per complessivi € 8.459,39, così composti:

- € 3.591,95 per spese di arredamento del terrazzo dell'abitazione del Cislaghi di cui si è fatta carico la Spaberg, provvedendo ad acquistare il materiale necessario;
- € 3.400,00 versati dalla Spaberg alla moglie del Cislaghi, quale compenso per l'attività occasionalmente svolta di addetta alle pulizie che la stessa non avrebbe mai espletato;



- € 233,00 per i rifornimenti di benzina fatti dalla moglie del Cislaghi tra ottobre e dicembre 2013 di cui si è fatta carico la Spaberg;
- € 55,00 per la multa del 17.5.2013 presa dal Cislaghi alla guida dell'autovettura aziendale targata EJ857JZ, pagata dalla Spaberg;
- € 1.179,44 consegnati in contanti dalla Living S.r.l. Wellness al Cislaghi a pagamento della fattura n. 735 del 31.3.2015 emessa dalla Spaberg, mai versati nelle casse sociali.

In relazione a siffatte somme, alle quali la Spaberg ha attribuito i connotati di pagamento in natura del premio per gli esercizi 2013 e 2014, occorre rilevare che soltanto alcuni importi risultano provati e che tra quest'ultimi soltanto alcuni hanno concretamente rappresentato una forma di corresponsione in natura del premio.

Andando per ordine, in relazione alle spese di rifacimento del terrazzo dell'abitazione privata del Cislaghi per complessivi € 3.591,95, provate documentalmente dalle convenute (v. docc. 45, 46 e 47 convenute) l'attore non ha contestato l'esborso di tali somme da parte della Società, né la destinazione delle prestazioni a suo beneficio personale, ma ne ha contestato soltanto la natura di premio in natura.

Dunque, se è pacifico che la Spaberg ha acquistato per il Cislaghi nuovi mobili per il suo terrazzo, non è altrettanto pacifico che dette spese sono state imputate a premio, posto che dai documenti prodotti non è possibile evincere che la società ha inteso imputare tali esborsi quale acconto sul pagamento del bonus annuale.

Ciò premesso, le spese di rifacimento del terrazzo per complessivi € 3.591,95 non possono essere portate a deconto del maggior credito vantato dal Cislaghi per premi c.d. "di produttività", sotto forma di adempimento in natura.

Ad ogni modo, tenuto conto della circostanza che il Cislaghi non ha contestato di aver beneficiato di tali acquisti e che lo stesso non ha provato di aver rimborsato dette spese alla società, l'importo di € 3.591,95 costituisce un credito certo della Spaberg nei confronti del Cislaghi da compensare, come chiesto in subordine dalla convenuta, con i crediti vantati dal Cislaghi nei confronti della società.

A conclusioni analoghe si perviene anche in relazione alle spese di cui si è fatta carico la Spaberg per i rifornimenti di benzina effettuati dalla moglie del Cislaghi tra ottobre e dicembre 2013 del complessivo importo di € 233,00 (doc. 49 conv.) e per la multa di € 55,00 presa dal Cislaghi in data 17.5.2013 alla guida dell'autovettura aziendale targata EJ857JZ (doc 49 bis cpc), tutti documentati in atti .

Per quanto attiene in particolare i rifornimenti di carburante è stato provato documentalmente, attraverso il doc. 49 delle convenute, che si è trattato di rifornimenti effettuati da Sara Bettinelli, moglie di Fernando Cislaghi, per la propria autovettura. Non si è trattato, dunque, come invece sostiene l'attore di spese per l'acquisto di schede carburante da assegnare ai dipendenti.



Sentenza n. 2210/2020 pubbl. il 27/03/2020
RG n.

Allo stesso modo, la multa di € 55,00, regolarmente iscritta in contabilità, non è stata tempestivamente e specificamente contestata dal Cislaghi nei propri atti, ragion per cui detta spesa deve ritenersi pacifica ed accertata tra le parti.

Anche questi ultimi due importi di € 233,00 e di € 55,00 non possono essere portati a deconto del maggior credito vantato dal Cislaghi per premi c.d. “di produttività”, quali modalità di adempimento in natura, posto che non è stata fornita prova del fatto che la società se ne è fatta carico intendendo imputare tali esborsi quale acconto sul pagamento del bonus annuale.

Ad ogni modo, detti importi costituiscono un credito certo della Spaberg da compensare con i crediti vantati dal Cislaghi nei confronti della società.

Per quanto attiene, poi, all'importo di € 3.400,00 versato con ritenuta di acconto a Sara Bettinelli, moglie di Fernando Cislaghi, quale compenso per l'attività di addetta alle pulizie presso il magazzino di Paderno Dugnano della Spaberg, le difese della società convenuta meritano accoglimento.

All'esito dell'istruttoria è, infatti, emerso che nessuna pulizia è mai stata effettuata dalla Bettinelli.

La teste Daniela Ghiglionni, responsabile amministrativa della Spaberg dal 2011, ha infatti dichiarato che né nel magazzino di Paderno Dugnano, né all'interno dell'ufficio sono mai stati effettuate pulizie; circostanza quest'ultima confermata anche dal teste Luigi Marseglia, dipendente di Spaberg dal 2011 ed operativo nel magazzino di Paderno Dugnano per tutto l'anno 2013 il quale ha dichiarato di non aver mai visto nessuno fare pulizie presso la sede di Paderno Dugnano.

Ciò premesso, considerato che nessuna delle attività indicate a supporto dell'erogazione dell'importo è stata concretamente realizzata dalla moglie del Cislaghi, gli importi a questa corrisposti hanno costituito necessariamente una forma di erogazione anticipata del premio per l'anno 2013.

L'importo di € 3.400,00 deve, dunque, essere detratto dal maggior credito azionato dal Cislaghi nel corso del giudizio a titolo di premi, per complessivi € 13.998,66. In particolare, trattandosi di una forma di erogazione del premio relativo all'anno 2013, il residuo credito del Cislaghi per l'anno 2013 ammonta ad € 1.333,53.

Infine, per quanto riguarda l'importo di € 1.179,44 che secondo la Spaberg è stato consegnato in contanti al Cislaghi dalla Living srl-Wellness, nella persona del sig. De Santis, a pagamento della fattura n. 735 del 31.3.2015, e che il Cislaghi avrebbe trattenuto, le risultanze istruttorie e documentali non sono tali da comprovare l'effettiva ricezione in contanti della somma da parte dell'attore.

Le dichiarazioni testimoniali sul punto non hanno infatti fornito elementi univoci sulle modalità di pagamento della fattura; sul punto sono stati sentiti come testimoni Domenico De Santis, il quale ha dichiarato di non aver mai consegnato soldi contanti a Fernando Cislaghi, e Luigi Marseglia, il quale ha dichiarato di essersi recato presso una delle palestre di proprietà della Living e di aver parlato con una

pagina 23 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d66be10601bacbe35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 10e643dd8ce17e61d6c1f629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2bada7bc



dipendente che, dopo aver contattato telefonicamente il De Santis, gli riferiva che il De Santis le aveva detto di aver pagato in contanti la fattura consegnando i soldi al Cislaghi.

Le dichiarazioni non permettono di ritenere secondo il criterio del “più probabile che non” che la fattura sia stata effettivamente pagata e, soprattutto, che ciò sia avvenuto in contanti nelle mani del Cislaghi, posto che, anche in relazione alle modalità ordinarie di pagamento ed all’indicazione sulla fattura in questione del pagamento “in contanti”, i testimoni hanno riferito che tale dicitura veniva inserita in fattura di prassi per tutti i clienti non perfettamente in regola con i pagamenti, ma che ciò non significava necessariamente che poi la fattura sarebbe stata pagata in contanti.

Ciò posto, non essendo stato provato l’incasso in contanti da parte di Cislaghi della fattura emessa da Spaberg nei confronti di Living srl-Wellness, non può provvedersi a decurtare l’importo di € 1.179,44 da quanto richiesto dal Cislaghi per i premi relativi agli anni 2013 e 2014.

In conclusione, accertata e non contestata la quantificazione dei premi per gli anni 2013 e 2014 nel complessivo importo di € 13.998,66, detratta l’unica spesa che può essere imputata a premio, per l’importo di € 3.400,00, il credito residuo di Cislaghi nei confronti di Spaberg per premi ammonta ad € **10.598,66**, di cui € 1.333,53 per il 2013 ed € 9.265,13 per il 2014.

7. Sulla compensazione dei crediti di Cislaghi con i controcrediti di Spaberg S.p.A.

Alla luce di quanto dedotto nel precedente paragrafo 6), i crediti azionati dal Cislaghi nei confronti della Spaberg per complessivi € 13.998,66 a titolo di premi per gli anni 2013 e 2014, dedotto quanto già corrisposto dalla società all’attore attraverso benefici e/o pagamenti imputati a premio, il credito residuo di Cislaghi nei confronti della società convenuta ammonta ad € **10.598,66**.

In relazione a siffatto credito, la convenuta Spaberg ne ha domandato la compensazione con alcuni controcrediti vantati, per l’appunto, nei confronti di Fernando Cislaghi.

Trattasi, in parte di crediti ceduti dalla Calcementi alla Spaberg (cfr. paragrafo 5) ed in parte di esborsi già analizzati nel precedente paragrafo 6), non imputabili a premio ma, ad ogni modo, deducibili in compensazione.

Detti crediti sono così composti:

Crediti ceduti:

- € 2.267,57 per quindici infrazioni stradali commesse dal Cislaghi nell’utilizzo delle autovetture concesse in uso promiscuo dalla società;
- € 2.277,00 quale credito derivante dal pagamento effettuato da Calcementi alla Carrozzeria Ceriani s.n.c. a seguito di un incidente che ha coinvolto il Cislaghi nel settembre 2015;
- € 269,61 quale credito vantato da Calcementi nei confronti di Centro Auto s.n.c. per incidente di marzo 2015 che ha coinvolto il Cislaghi;



Sentenza n. 2210/2020 pubbl. il 27/03/2020
RG n.

- € 1.305,12 quale credito derivante dall'importo pagato da Calcementi a Carrozzeria Garavello s.n.c. a seguito di un incidente che ha coinvolto il Cislaghi nell'aprile 2015;
- € 1.000,00 quale credito vantato da Calcementi per buoni carburante acquistati dal Cislaghi attraverso Calcementi in data 24.3.2014.

Altre spese compensabili:

- € 3.591,95 per spese di arredamento del terrazzo dell'abitazione del Cislaghi di cui si è fatta carico la Spaberg, provvedendo ad acquistare il materiale necessario;
- € 233,00 per i rifornimenti di benzina fatti dalla moglie del Cislaghi tra ottobre e dicembre 2013 di cui si è fatta carico la Spaberg;
- € 55,00 per la multa del 17.5.2013 presa dal Cislaghi alla guida dell'autovettura aziendale targata EJ857JZ, pagata dalla Spaberg;
- € 1.179,44 consegnati in contanti dalla Living S.r.l. Wellness al Cislaghi a pagamento della fattura n. 735 del 31.3.2015 emessa dalla Spaberg, mai versati nelle casse sociali.

In relazione a siffatti controcrediti, la domanda di compensazione della Spaberg è da intendersi in buona parte fondata, e ciò per tutte le ragioni di seguito meglio esposte.

In primo luogo, in relazione al credito ceduto alla Spaberg dalla Calcementi di € 2.267,57 per infrazioni stradali commesse dal Cislaghi, le società convenute hanno prodotto, quale documento n. 38, la scheda contabile della Calcementi nella quale sono iscritte le multe prese dal Cislaghi con le autovetture a lui assegnate e pagate dalla società tra giugno 2014 e settembre 2015.

Sul punto l'attore non ha contestato di aver avuto in uso le autovetture Mercedes Classe E coupé targata EJ857JZ e Mercedes CLS targata EV648YD, ma ha genericamente allegato che dette autovetture venivano utilizzate anche da altre persone. L'allegazione oltre che generica è rimasta all'esito del processo sprovvista di adeguato supporto probatorio.

Occorre altresì rilevare che la scheda contabile nella quale sono registrate le infrazioni ed i relativi pagamenti è stata formata nel 2013 quando Cislaghi era amministratore; circostanza che la rende, dunque, attendibile e sostanzialmente incontestabile da parte dello stesso.

L'importo di € 2.267,57 deve, dunque, essere posto in compensazione con il credito del Cislaghi accertato nel corso del giudizio.

Per quanto attiene poi la spesa di € 2.277,00 di cui si è fatta carico la Calcementi per i lavori di carrozzeria eseguiti dalla Carrozzeria Ceriani s.n.c. a seguito di un incidente che ha coinvolto il Cislaghi nel settembre 2015 e che ha causato un danneggiamento dell'auto per complessivi € 13.230,00, coperto dall'assicurazione soltanto per il minor importo di € 10.953,00, l'attore ne ha contestato l'addebito a suo carico ritenendo che, trattandosi di spese sostenute per la franchigia

pagina 25 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d66be10801bacbe35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 10e643dd8ce17e610d6c1f629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2bada7bc



assicurativa ed il versamento dell'IVA che è detraibile dalla società, il rimborso comporterebbero un ingiusto arricchimento dell'azienda ai suoi danni.

La difesa dell'attore sul punto non può trovare accoglimento tanto in relazione alla franchigia, quanto in relazione all'IVA. Il pagamento della franchigia assicurativa ha costituito, infatti, un costo per la società, generato dalla condotta dell'amministratore alla guida dell'autovettura aziendale, infatti Cislaghi non ha contestato il sinistro stradale e la riparazione dell'auto da parte della società.

Quanto, poi, al versamento dell'IVA si evidenzia che è assolutamente irrilevante la circostanza che per una società l'IVA rappresenta un costo detraibile e che, dunque, grazie all'IVA corrisposta per l'incidente del Cislaghi, la società avrebbe ottenuto benefici fiscali. Trattasi di una mera e generica allegazione, sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio, posto che l'attore non ha provato in quale modo la Calcementi avrebbe tratto vantaggi dal pagamento dell'IVA, non essendo stato provato se la società si trovasse a credito ovvero a debito in relazione al versamento IVA. In ogni caso, quand'anche la società avesse avuto un debito IVA da compensare con i crediti maturati a tale titolo, considerato che la compensazione può avvenire entro certi limiti, non può escludersi che la società non abbia potuto compensare il credito sorto dal pagamento dell'IVA relativa all'incidente del Cislaghi e che, dunque, detto costo non abbia generato alcun astratto beneficio; inoltre, anche se l'Iva versata per conto di Cislaghi fosse stata compensata dalla società tale compensazione avrebbe diminuito il monte Iva compensabile da parte della società con un importo di Iva che in realtà la società aveva versato per Cislaghi, riducendo la misura di iva a sua disposizione da compensare.

Analoghe considerazioni vengono richiamate anche in relazione al pagamento di € 269,61 effettuato dalla Calcementi a Centro Auto s.n.c. per l'incidente di marzo 2015 che ha coinvolto il Cislaghi, ed al pagamento di € 1.305,12 effettuato dalla Calcementi alla Carrozzeria Garavello snc per l'incidente di aprile 2015 che ha coinvolto il Cislaghi; in entrambi i casi, infatti, tali pagamenti sono avvenuti a copertura della franchigia e dell'IVA.

Anche le spese per gli incidenti del Cislaghi vanno, dunque, poste in compensazione.

Per quanto attiene, poi, all'importo di € 1.000,00 di cui si è fatta carico Calcementi per l'acquisto di buoni carburante in data 24.3.2014, si rinvia a quanto argomentato al precedente paragrafo 5), ovvero non si tratta di credito della società verso Cislaghi.

In particolare occorre ribadire che nel corso del giudizio è stato accertato quanto allegato dal Cislaghi, ovvero che i buoni carburante acquistati negli anni 2013, 2014 e 2015 e dunque anche quelli acquistati il 24.3.2014, *“venivano utilizzati per elargire “premi” ai dipendenti e collaboratori esterni a ragione dell'eccezionale impegno profuso durante l'arco dell'anno, con un vantaggio fiscale anche per la stessa Calcementi, avendo dedotto interamente il costo della fattura”*.



Sentenza n. 2210/2020 pubbl. il 27/03/2020
RG n.

Il testimone di parte attrice Manuel Banfi e la testimone di parte convenuta Daniela Ghiglioni hanno infatti confermato che i buoni carburante venivano distribuiti ai dipendenti quali bonus in ragione della produttività dell'impianto.

Alla luce delle risultanze istruttorie, non essendo stato provato l'utilizzo dei buoni carburante per esigenze personali del Cislaghi o comunque per scopi estranei all'impresa, bensì essendo pacificamente emerso dall'istruttoria che i buoni venivano acquistati per i dipendenti ai quali venivano distribuiti come bonus, il complessivo importo di € 1.000,00 uscito dalle casse società per l'acquisto dei buoni carburante in data 24.3.2014 non può essere posto in compensazione con i crediti del Cislaghi accertati nel corso del giudizio.

In conclusione, alla luce di tutto quanto premesso, il credito del Cislaghi nei confronti di Spaberg per complessivi € 10.598,66 dev'essere compensato con i controcrediti della Spaberg nei limiti di quanto accertato in corso di causa, tenuto conto anche delle spese accertate nel precedente paragrafo 6) e, dunque, con i seguenti importi:

- € 2.267,57 per infrazioni stradali;
 - € 2.277,00 per franchigia assicurativa ed IVA;
 - € 269,61 per franchigia assicurativa ed IVA;
 - € 1.305,12 per franchigia assicurativa ed IVA;
 - € 3.591,95 per spese di arredamento del terrazzo dell'abitazione del Cislaghi;
 - € 233,00 per i rifornimenti di benzina fatti dalla moglie del Cislaghi;
 - € 55,00 per sanzione al Codice della strada del 17.5.2013 riferita ad autovettura in uso a Cislaghi;
- per il complessivo importo di € 9.999,25.

All'esito della compensazione Fernando Cislaghi vanta, dunque, nei confronti di Spaberg S.p.A. il minor credito di € 599,41, che la società convenuta Spaberg è chiamata a corrispondergli. Cislaghi non ha proposto la domanda accessoria di condanna al pagamento degli interessi che pertanto non viene pronunciata.

8. Sulla liquidazione delle spese di giudizio

Tenuto conto dell'esito globale della lite, ovvero dell'accoglimento in minima parte delle domande formulate da parte attrice stante l'accoglimento di gran parte delle eccezioni sollevate dalle convenute e, quindi, della sostanziale reciproca soccombenza le spese di lite del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti ex art 92 comma 2 cpc (Cass sent. 21069/2016 e Cass. ord. 1269/2020).

PQM

pagina 27 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d66be10801bacbe35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 10c643dd8ce17e610d6c1f629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2bada7bc



Sentenza n. 2210/2020 pubbl. il 27/03/2020
RG n.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) accerta il credito di € 1.277,81 di Cislaghi verso Calcementi S.p.A. e compensato in parte il credito con il controcredito di Calcementi spa di € 212,63 condanna Calcementi spa a pagare a Fernando Cislaghi, l'importo di € 1.065,18;
- 2) accerta il credito di € 10.598,66 di Cislaghi verso Spaberg S.p.A. e compensato in parte il credito con il controcredito di Spaberg S.p.A. di complessivi € 9.999,25, condanna Spaberg S.p.A. a pagare a Fernando Cislaghi, l'importo di € 599,41;
- 8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Milano 5 marzo 2020

Il Giudice est.

Amina Simonetti

Il Presidente

Angelo Mambriani

pagina 28 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d86be10801ba3be35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 10c643dd8ce17e61d6c1cf629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2bada7bc

